



ASSENZE ALLIEVI PER MOTIVI DI ORDINE FAMILIARE

Si richiama l'art. 8 del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996 e le successive modifiche del 26 giugno 2012 che recita: *Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o per malattia.*

Si richiamano inoltre gli articoli 9 del Regolamento delle scuole comunali e gli articoli 6, 53, 57 della Legge della scuola, citati nelle disposizioni scolastiche.

ALLIEVO/A

Nome e Cognome

Data di nascita

Sede scolastica Classe Docente

Autorità parentale

Nome e Cognome

Via, Nap e Luogo

Recapito telefonico

Indirizzo email

(ATTENZIONE: la Direzione invierà risposta a questo indirizzo email)

Comunico che mio/a figlio/a sarà assente:

dal al Totale giorni scolastici

Specificare nel dettaglio i motivi famigliari:

.....
.....
.....
.....

Prendo atto delle disposizioni allegate e degli articoli di legge citati sopra.

Luogo e data Firma autografa:

AUTORIZZAZIONE ASSENZA (DIREZIONE SCUOLE / MUNICIPIO)

Dati i motivi esposti, la Direzione scolastica ACCOGLIE NON ACCOGLIE la richiesta.

L'assenza sarà registrata sul libretto scolastico come GIUSTIFICATA NON GIUSTIFICATA

La scuola non si assume la responsabilità di eventuali difficoltà che potrebbe riscontrare l'allieva/o al rientro dall'assenza summenzionata.

DATA.....

FIRMA DIREZIONE.....



Disposizioni concernenti le assenze temporanee da scuola

Si richiamano i seguenti articoli di Legge:

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI

Assenze degli allievi

Art. 8¹ Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o per malattia.

²Tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai genitori alla direzione di istituto.

³Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.

Frequenza irregolare

Art. 9¹ In caso di irregolarità nella frequenza scolastica non rimediabile tramite i contatti con i genitori, la direzione di istituto avverte immediatamente il Municipio.

²Per gli allievi non astretti all'obbligo scolastico il Municipio può revocare l'ammissione, su richiesta della direzione di istituto.

³Negli altri casi il Municipio, nell'ambito delle sue competenze, interviene con un richiamo, un ammonimento o una multa.

⁴Accertata l'impraticabilità delle misure di convincimento dei genitori e di tutela del bambino, il Municipio avverte l'autorità di protezione, informando l'ispettorato.

LEGGE DELLA SCUOLA

Obbligo scolastico

Art. 6¹ La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai quattro ai quindici anni di età. [...]

Doveri dei genitori

Art. 53¹ I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi.

²Per i figli in età d'obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare frequenza.

Sanzioni disciplinari

Art. 57¹ Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione delle leggi speciali.

²L'allievo deve essere preventivamente sentito.

³Le assenze imputabili all'allievo nelle scuole dell'obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, il quale può chiedere l'intervento del magistrato dei minorenni.⁷⁸

Assenze per malattia

Qualsiasi assenza deve essere comunicata tempestivamente al docente prima dell'inizio delle lezioni telefonando al numero della sede scolastica.

Le assenze inferiori ai 14 giorni sono giustificate dai genitori al docente titolare; per quelle superiori è necessario un certificato medico.

In caso di malattie infettive si rimanda alla *Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola, emanata dall'Ufficio del medico cantonale* (17 gennaio 2013).

Assenze per motivi di ordine familiare

➔ Le richieste devono essere inoltrate alla Direzione scolastica con un preavviso di almeno 10 giorni utilizzando il formulario allegato "Assenze per motivi di ordine familiare".

Considerate le *Direttive riguardanti le assenze degli allievi delle scuole comunali* (17 gennaio 2017), i genitori devono sempre motivare per iscritto le ragioni dell'assenza alla direzione di zona.

La direzione darà un riscontro per iscritto alla famiglia. Se la richiesta appare come "non giustificata" sarà registrata come tale.

Se le assenze dovessero ripetersi durante l'anno o negli anni successivi, copia della lettera di risposta andrà inoltrata al Municipio. La direzione ha l'obbligo di segnalare situazioni recidive al Municipio, cui compete di vigilare sul rispetto dell'obbligo di frequenza, e, se fosse il caso, segnalare le inadempienze della famiglia alle autorità di protezione.

Il docente titolare è tenuto a inserire l'assenza (giustificata o non giustificata) nelle valutazioni di fine anno scolastico.

Talenti sportivi o artistici

La direzione di zona valuta richieste d'assenze per periodi inferiori ai tre giorni.

Nel caso d'interruzioni della frequenza per periodi più lunghi è necessario che le federazioni sportive o gli enti che si occupano della formazione in campo musicale o della danza, richiedono il preavviso al settore scolarizzazione talenti dell'Ufficio sport. Le richieste vanno inoltrate con almeno due settimane d'anticipo. L'Ufficio preposto trasmetterà la decisione alla direzione scolastica. L'autorizzazione è vincolata in base alle valutazioni del caso, ai regolamenti scolastici e tenendo conto del percorso d'apprendimento.